

Prot. n. 19822

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

**ACCORDO AZIENDALE
DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI
OPERAI AVVENTIZI STAGIONALI
PIANO ANNUALE DI ASSUNZIONE**

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di Ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in Via Mentana, 7

TRA

l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, rappresentata dal Presidente dr. Franco dalle Vacche, assistito dal Direttore Generale dr. Ing. Riccardo Roversi,

E

Le Segreterie Provinciali nelle persone di Fabrizio Tassinati (FLAI-CGIL), Davide Bergonzini (FAI-CISL), Marcello Nepoti (FILBI-UIL) e le R.S.U./R.S.A. e SINDICOB dello stesso Consorzio, rappresentate da Rossella Finchi, Gianpaolo Borgatti, Davide Aironi, Luca Bellini, Davide Elefantini, Pierantonio Beltrami, Carlo Bini, Marcello Buzzoni, Andrea Pambianchi, Mario Rizzoni, Massimo Zambardi, Michele Bottoni, Cosetta Tagliani, Alessio Vancini, Alessandro Bondesan;

PREMESSO

Che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. 5/2009, in data 1 Ottobre 2009 è stato istituito il Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA, con sede legale provvisoria in Ferrara via Borgo dei Leoni n. 28, che succede nei rapporti giuridici attivi e passivi dei precedenti Consorzi 1° Circondario Polesine di Ferrara, 2° Circondario Polesine San Giorgio, Valli Vecchio Reno e Generale della Provincia di Ferrara.

Che il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica regola il rapporto di lavoro degli Operai Avventizi Stagionali.

SI CONVIENE

Di stabilire, in coerenza con le previsioni contrattuali nazionali, la seguente Disciplina consorziale per la Gestione degli Operai Avventizi Stagionali, introducendo il Piano Annuale di Assunzione degli Operai Avventizi.



DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI OPERAI AVVENTIZI STAGIONALI PIANO ANNUALE DI ASSUNZIONE

Articolo 1: Definizione e riferimenti contrattuali

Il CCNL 25 marzo 2010 dei dipendenti dei consorzi di Bonifica disciplina il rapporto di lavoro degli **operai avventizi** al **Titolo V** (dedicato a tale rapporto), **agli articoli dal 128 al 151**; al Titolo III Capo I (costituzione del rapporto di lavoro), **all'articolo 42**, definisce per gli operai avventizi i diritti di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'art. 128 individua due fisionomie per gli operai avventizi:

1. **operai avventizi stagionali, addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio di opere ed impianti consorziali** (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc.); questo è il caso che di fatto interessa il Consorzio.
2. **operai avventizi addetti all'esecuzione delle opere eseguite in diretta amministrazione**; un chiarimento a verbale peraltro limita questo caso ad interventi – volontari o coattivi – di miglioramento fondiario d'interesse di uno o più fondi; questo caso, pur previsto dal contratto, riveste di fatto interesse marginale per il Consorzio.

La classificazione è conforme agli **stessi criteri** sanciti dall'art. 2 del CCNL per i dipendenti a tempo indeterminato (aree, profili professionali, mansioni): non ci sono pertanto preclusioni a priori rispetto all'inquadramento, se non quelle valide per gli altri dipendenti, legate alle funzioni.

Il rapporto di lavoro degli operai avventizi viene regolato esclusivamente in base alle norme di cui al **D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368** (norme sul lavoro a tempo determinato) e all'art. 23, 1° comma, della **legge 28 febbraio 1987, n. 56** (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, contratto a termine); non vi è alcun richiamo al contratto di lavoro degli operai avventizi in agricoltura.

Articolo 2: Costituzione del rapporto di lavoro

L'art. 131 del CCNL 25 marzo 2010 stabilisce che nella lettera di assunzione devono essere fra l'altro **indicate espressamente le date di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro**; diversamente, il termine finale può essere indicato "per relationem", cioè **in relazione alla conclusione degli specifici lavori stagionali per i quali l'operaio viene assunto e dei quali deve essere fatta espressa menzione** nella lettera stessa.

Articolo 3: Piano Annuale di Assunzione degli Operai Avventizi

Entro il mese di ottobre di ogni anno la Direzione dell'Area Tecnica, su indicazione dei Quadri responsabili dei settori interessati, predispone la proposta di Piano Annuale di Assunzione degli Operai Avventizi che svolgeranno la propria attività stagionale nell'anno successivo: la proposta di Piano indica in modo preciso, per ciascun nominativo proposto, la data di inizio e la data di cessazione dal servizio per ciascun periodo di assunzione previsto nell'anno; qualora la proposta di Piano preveda di assumere operai avventizi per l'esecuzione di specifici lavori stagionali (dei quali peraltro va fatta espressa menzione), non dovrà essere indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto tale cessazione avverrà al momento della conclusione dei lavori indicati.

La proposta di Piano dovrà essere congrua con le relative risorse economiche, rese disponibili dal Bilancio di Previsione.

La proposta di Piano Annuale di Assunzione degli Operai Avventizi viene sottoposta all'esame del Comitato Amministrativo del Consorzio; a seguito della deliberazione di approvazione, il Piano diviene operativo e gli uffici provvederanno di conseguenza, nelle date stabilite, ai necessari adempimenti.

Variazioni o integrazioni al Piano potranno essere proposte in qualunque momento dai Dirigenti Tecnici in relazione a specifiche circostanze e a necessità motivate; tali proposte saranno oggetto di nuove deliberazioni da parte del Comitato Amministrativo del Consorzio.

Il Piano Annuale di Assunzione degli Operai Avventizi, in quanto elemento esplicativo delle previsioni di spesa in materia di personale, viene consegnato ed illustrato alle Rappresentanze Sindacali in occasione dell'incontro annuale dedicato alle valutazioni relative alle attività di manutenzione ed esercizio previste dal Bilancio di Previsione.

Articolo 4: Periodo di assunzione degli operai avventizi

Il periodo di assunzione indicato nel Piano Annuale di Assunzione degli Operai Avventizi avrà termini di inizio e cessazione funzionali alle esigenze dei servizi e avrà una durata non superiore a 33 settimane complessive, se del caso anche per periodi discontinui.

A fronte di esigenze operative e gestionali espresse dai Quadri Responsabili di Settore, i Dirigenti dell'Area Tecnica potranno proporre proroghe del rapporto di lavoro di ciascun operaio avventizio.

Articolo 5: Impossibilità sopravvenuta della prestazione

L'art. 145 del CCNL 25 marzo 2010 prende in esame l'ipotesi in cui l'operaio avventizio, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare o portare a termine regolarmente la propria prestazione di lavoro giornaliera a causa di impedimenti oggettivi, stabilendo che egli **ha comunque diritto ad una quota, parziale o totale, della retribuzione giornaliera di qualifica**, distinguendo i casi seguenti:

<u>prestazione effettuata</u>	→ <u>retribuzione dovuta</u>
da 0 a 2 ore	→ 2 ore retribuite
da >2 ore a 3 ore	→ 50% della retribuzione giornaliera
da >3 ore a 4,5 ore	→ 75% della retribuzione giornaliera
>4,5 ore	→ 100% della retribuzione giornaliera

L'art. 145 si riferisce peraltro alla retribuzione di ciascuna giornata in cui si verifica l'impossibilità della prestazione lavorativa e non prende in considerazione, come caso a sé, situazioni di impossibilità della prestazione lavorativa che si protraggano per più giorni.

Si conviene pertanto che, per ciascuna giornata successiva alla prima di impossibilità della prestazione lavorativa, all'operaio avventizio, qualora venga avvertito per tempo in modo tale da non doversi recare sul posto di lavoro, viene riconosciuta 1 ora retribuita e quella giornata non viene conteggiata come giornata di lavoro effettivo nei riguardi della soglia delle 200 giornate annuali di cui all'art. 151 del CCNL 25 marzo 2010; resta inteso che la retribuzione riconosciuta determina gli effetti previsti dalle disposizioni previdenziali.

Resta inteso che il Consorzio utilizzerà le previsioni di cui al presente articolo soltanto nei casi di impossibilità a destinare il personale avventizio interessato a diversa utile attività e comunque per il tempo strettamente necessario.

Articolo 6: Cessazione del rapporto di lavoro

L'art. 147 del CCNL 25 marzo 2010, fatti salvi gli altri casi previsti dal contratto, stabilisce che il rapporto di lavoro, in coerenza con l'art. 131, **si conclude "alla scadenza del termine prefissato" o all'ultimazione degli specifici lavori per i quali l'operaio avventizio è stato assunto; si può concludere anticipatamente** qualora sia rilevata "la sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro indipendente da fatto imputabile all'operaio o al Consorzio".

Articolo 7: Riassunzione di operai a tempo determinato

L'art. 150 del CCNL 25 marzo 2010 stabilisce un **diritto di precedenza** nella riassunzione con rapporto a tempo determinato con la medesima qualifica per gli operai che già erano stati assunti come avventizi: si conviene che tale diritto di precedenza sussiste anche senza che essi manifestino formalmente l'intenzione di esercitarlo.

Articolo 8: Trasformazione del rapporto operai avventizi

L'art. 151 del CCNL 25 marzo 2010 stabilisce che tutti gli operai avventizi che abbiano **effettuato per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio**, saranno assunti, a decorrere dall'inizio del quarto anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 9: Diritti di precedenza nel passaggio a tempo indeterminato

L'art. 42 del CCNL 25 marzo 2010 stabilisce il **diritto di precedenza nella costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato** per quegli operai avventizi che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con la stessa qualifica. A tal fine il Consorzio formerà una **graduatoria fra gli aspiranti** che tiene conto di alcuni elementi indicati dal contratto; la definizione dei criteri di attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento contrattuale da considerare è stabilita dal **Piano di Organizzazione Variabile**, nell'apposito **allegato B**.

Articolo 10: Validità della presente disciplina

La presente Disciplina per la Gestione degli Operai Avventizi Stagionali ha carattere sperimentale, durata annuale e decorrenza immediata; la sua validità si intende rinnovata automaticamente ad ogni scadenza annuale in assenza di esplicite richieste di modifica da parte del Consorzio o delle Rappresentanze Sindacali.

Quanto in essa stabilito ha effetto a partire dalla predisposizione e dall'attuazione del Piano Annuale di Assunzione degli Operai Avventizi per l'anno 2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(dr Franco Dalle Vacche)



I SEGRETARI PROVINCIALI

ELAI-CGIL

FAI-CISL

FILBI-UIL

LE RSU/RSA E SINDICOB

DEL CONSORZIO

Rossella Finchi

Gianpaolo Borgatti

Davide Aironi

Luca Bellini

Davide Elefantini

Pierantonio Beltrami

Carlo Bini

Marcello Buzzoni

Andrea Pambianchi

Mario Rizzoni

Massimo Zambardi

Michele Bottoni

Cosetta Tagliani

Alessio Vancini

Alessandro Bondesan

